



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 434 del 14/07/2023

Per il 30/06/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 giugno 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

112) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ROBUR GEMINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BATTISTI ALESSANDRO, DE SANTIS PAOLO E SPADARI STEFANO PER 5 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE BASILICO MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.401 LND DELL'1/06/2023 (Gara: TOR SAPIENZA S.R.L. – ROBUR GEMINI del 27/05/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 418 del 16/06/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la Società **A.S.D. ROBUR GEMINI** impugnava, davanti alla scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il provvedimento emesso dal giudice sportivo di prime cure emesso con c.u. n.401 Ind dell'1/06/2023, con il quale veniva disposta la squalifica a carico dei calciatori Battisti Alessandro, De Santis Paolo e Spadari Stefano per 5 gare ed a carico del calciatore Basilico Matteo per 4 gare, con le seguenti motivazioni:

BATTISTI ALESSANDRO, DE SANTIS PAOLO, “[...] *Espulso per somma di ammonizioni, lo stesso dall'esterno del terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacciose. (art. 36 comma 1 del CGS) [...]*”; SPADARI STEFANO, “[...] *Espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose, nella circostanza proferiva frase blasfema. (art. 36 comma 1 del CGS); [...]*”
BASILICO MATTEO, “[...] *Perchè a fine gara protestava rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e*

minacciose. (art. 36 comma 1 del CGS) [..]”.

Con reclamo depositato nei termini, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante, in sintesi, deduceva che:

- con riferimento al calciatore BASILICO Matteo, questi non avrebbe commesso i fatti a lui ascritti come riportati dall'arbitro nel proprio referto, con particolare riferimento all'episodio ivi annotato dal direttore di gara in cui il medesimo esprimeva che “[..] *a fine partita, mentre venivo scortato nel mio spogliatoio, il n.9 della ROBUR GEMINI (Basilico Matteo) tentava di aggirare la barriera intorno a me per insultarmi e minacciarmi dicendo : “fai schifo, io sono il capitano, posso parlarti (toccandosi la fascia di capitano con il dito in segno di minaccia) [..]*”.

A tal riguardo, la reclamante asseriva che l'arbitro sarebbe incorso in un errore circa l'identità della persona autrice del fatto contestato, evidenziando che il Sig. BASILICO Matteo non era il capitano della squadra, come ricavabile anche dalla distinta di gara, tantomeno lo stesso avrebbe potuto subentrare in tale ruolo all'effettivo capitano (DE SANTIS Paolo) ereditandone la fascia, giacchè, allorché veniva espulso il capitano DE SANTIS Paolo, il calciatore BASILICO Matteo, a sua volta, non sarebbe stato presente in campo, in quanto già sostituito antecedentemente.

Ad ulteriore corroborazione del suddetto asserito errore di persona e della confusione in cui sarebbe incorso il direttore di gara, la reclamante rilevava, altresì, che il rapporto di fine gara, redatto dall'arbitro e firmato da tutte le parti, non citava il BASILICO Matteo tra le espulsioni, evidenziando delle difformità del citato documento rispetto alla copia in possesso della reclamante. In riferimento alle posizioni degli altri calciatori squalificati, BATTISTI Alessandro, DE SANTIS Paolo e SPADARI Stefano, la reclamante lamentava un'eccessiva ed ingiusta afflittività delle sanzioni irrogate (squalifica di cinque giornate), postulando un errore del Giudice di prime cure, in termini di dosimetria della pena concretamente inflitta, la quale non sarebbe commisurata alle condotte poste in essere e contestate ai suindicati giocatori e al relativo trattamento sanzionatorio previsto dalla norma applicabile al caso *de quo*.

A tal riguardo, la reclamante, sul presupposto che il comma 1 **lettera b)** dell'art. 36 CGS - relativo alle *condotte gravemente irriparabili che si concretizzano in un contatto fisico* - prevederebbe la sanzione minima della squalifica di **quattro** giornate, rilevava che, nel caso in esame, atteso il difetto dell'elemento oggettivo “contatto fisico” con l'arbitro, la sanzione da irrogarsi avrebbe dovuto essere in linea con quanto previsto dal comma 1 **lettera a)** dell'art. 36 CGS - riferito alle meno gravi *condotte ingiuriose o irriparabili nei confronti degli ufficiali di gara* – ovvero la squalifica di sole **due** giornate.

Sulla scorta delle suindicate argomentazioni, la reclamante invocava, quindi, l'annullamento della sanzione inflitta al giocatore BASILICO MATTEO e la riduzione a due giornate per i calciatori BATTISTI Alessandro, DE SANTIS Paolo e SPADARI Stefano.

All'udienza del 15/06/2023 Questa Corte, acquisito il supplemento di rapporto dell'arbitro, si riuniva per deliberare.

Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla reclamante in merito al trattamento sanzionatorio riservato ai calciatori BATTISTI Alessandro, DE SANTIS Paolo e SPADARI Stefano, osserva il decidente come, invero, lo stesso sia in linea con l'articolo 36 comma 1 **lettera a)** del CGS, evocata dalla stessa reclamante, che nel testo attualmente vigente - a decorrere dal 20 aprile 2023 (cfr COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A FIGC) - e pertanto pienamente applicabile *ratione temporis* al caso *de quo* - le sanzioni ivi previste sono state raddoppiate rispetto alla precedente formulazione.

L'articolo 36 CGS, infatti, attualmente così dispone:

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** la squalifica:

a) per **4** giornate o a tempo determinato in caso di **condotta ingiuriosa o irriparabile nei confronti degli ufficiali di gara**;

b) per **8** giornate o a tempo determinato in caso di **condotta gravemente irriparabile nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico**.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

La determinazione della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, risulta pienamente commisurata alle condotte contestate ai calciatori e proporzionata al trattamento sanzionatorio previsto dalla norma di cui all'art. 36 c.1 lettera a) CGS.

Parimenti, privi di decisività risultano i rilievi addotti dalla reclamante con riferimento alla posizione del calciatore BASILICO Matteo, non avendo la medesima introdotto argomentazioni e materiale probatorio idonei a minare la fede privilegiata del referto - e del relativo supplemento - ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, onde dimostrare l'evocato errore di persona.

Ed infatti, nel supplemento di rapporto dell'arbitro si chiariva e precisava che, mentre lo stesso veniva scortato a fine partita nel proprio spogliatoio, il calciatore BASILICO Matteo aveva tentato di aggirare la barriera all'arbitro per insultarlo e minacciarlo, il tutto gridando e gesticolando ampiamente con le mani.

Di talchè, il direttore di gara non aveva notificato l'espulsione per timore della reazione del giocatore, come, peraltro, risultava riportato anche nel referto di gara.

L'arbitro confermava, altresì, la presenza della fascia di capitano sul braccio del suddetto giocatore nonostante la sua uscita dal terreno di gioco al 33° del 2 tempo per una sostituzione.

Detto giocatore, come si evince dalla documentazione di gara, coincide proprio con il n.9 BASILICO Matteo in luogo del quale al 33° del 2t entrava il n. 18.

Inconferente, quindi, risulta la puntualizzazione – su cui fa leva la reclamante - per cui detto calciatore non ricopriva il ruolo di capitano, posto che essa non è sufficiente ad escludere, perciò solo, il narrato fattuale riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento di referto.

Per i sopra esposti motivi, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 14 luglio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli